



Via dei Filosofi, 59 - 06049 Spoleto (PG)
Tel 0743 225248 - Fax 0743 202977 - info@asespoleto.it

Documento Unico di Valutazione dei Rischi relativo alle interferenze da lavori in appalto, d'opera o somministrazione

(art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81* e s.m.i.)

*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Committente: A.Se. Spoleto SpA

Attività appaltate: manutenzione del verde pubblico

Periodo: a partire dall'aggiudicazione della gara per un periodo di 12 mesi

Data 18/01/2013

Revisione: 00

Firma del Datore di Lavoro
A.Se. Spoleto SpA
Roberto Loretoni

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. ART. 26 D.LGS 81/2008 E SMI – OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE.....	3
3. CAMPO DI APPLICAZIONE E RESPONSABILITÀ RELATIVAMENTE ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI – ESTRATTO <i>DECRETO DELLA REGIONE LOMBARDIA N°14521 DEL 29-12-2009</i>	5
4. DEFINIZIONI.....	6
5. FIGURE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE.....	6
6. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO.....	7
7. ELENCO DEI SITI IN CUI VERRÀ EFFETTUATA L’ATTIVITÀ IN APPALTO.....	7
8. RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NELLE AREE DI LAVORO.....	7
9. RISCHI INTRODOTTI DALL’APPALTATORE.....	7
10. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI.....	8
11. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI.....	9
12. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE A ELIMINARE O RIDURRE TALI RISCHI.....	9
13. ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA.....	11
14. TABELLA RIASSUNTIVA COSTI €/ANNO.....	11
15. REVISIONE DEL DUVRI E VERIFICA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	12
16. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	12
17. GESTIONE EMERGENZE.....	13
18. NORME DI COMPORTAMENTO A VALIDITÀ GENERALE.....	14

1. Premessa

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art.26, comma 3, del D.Ls. 81/2008 e s.m.i., e alle indicazioni del ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Ulteriori aggiornamenti del DUVRI potrebbero rendersi necessari nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, fosse necessario apportare varianti al contratto, oppure durante lo svolgimento dell'attività di cooperazione e coordinamento si rendesse necessario modificare alcune misure di prevenzione e protezione.

Il DUVRI è da considerarsi allegato tecnico al contratto di appalto.

2. Art. 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile(N), devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418(N) del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163(N), come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123(N), trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente Decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

3. Campo di applicazione e responsabilità relativamente all'affidamento di servizi, forniture e lavori – Estratto *Decreto della Regione Lombardia n°14521 del 29-12-2009*

Come già indicato, gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sono specificati nel D.Lgs 81/08, segnatamente all'art. 26 ove sono riportati gli obblighi connessi all'affidamento di lavori, servizi e forniture, all'impresa appaltatrice o lavoro autonomi. In questo paragrafo è descritto il processo di attuazione degli obblighi previsti a carico dei Datori di Lavoro (Committente ed Appaltatore) dal citato art. 26, fra cui quelli relativi all'attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro, in presenza di contratti di appalto o d'opera e/o servizi effettuati all'interno dell'Azienda da parte di imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi, ivi compresi i subappaltatori.

I contratti di appalto relativi ai lavori che prevedono l'attivazione di cantieri temporanei o mobili, per i quali è prevista la redazione del "Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)" il quadro normativo si caratterizza per la specificità del tipo di appalto consistente nella realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile e per il riferimento alle prescrizioni del Titolo IV del D.L.vo 81/08 e smi e relativi allegati.

In via generale, al Datore di Lavoro committente si impone l'obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con l'Appaltatore attraverso l'elaborazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che indichi le misure adottate per l'eliminazione o, ove non possibile, della riduzione al minimo dei rischi da interferenza. Come definito nella "Determinazione 5 marzo 2008" dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Tale obbligo non si applica ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi come disposto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08.

In particolare la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:

- è sempre richiesto in tutti i contratti di forniture di beni, di servizi e di opere, a prescindere dall'importo della commessa;
- non è necessario quando l'appalto è di mera fornitura (senza, quindi, posa in opera o installazione cioè senza necessità di impiego di manodopera) o consista in semplici prestazioni di carattere intellettuale, purché non vi sia presenza di rischi specifici (vedi art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/2008 e smi);
- deve essere allegato alla documentazione di gara ed al contratto;
- i relativi oneri devono essere quantificati ed indicati negli atti di gara, con la specificazione che non sono soggetti a ribasso;
 - è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi.

4. Definizioni

APPALTANTE O COMMITTENTE: E' colui che richiede un lavoro o una prestazione. Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;

APPALTATORE: E' il soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri secondo le modalità pattuite e la regola dell'arte;

CONTRATTO D'APPALTO: L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.);

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI: Documento redatto dal committente al fine di valutare i rischi connessi all'espletamento dell'appalto e definirne le misure di prevenzione, protezione, coordinamento e cooperazione nonché i relativi costi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Tale documento deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture;

INTERFERENZA: E' ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, ovvero laddove si configuri una continuità fisica e di spazio e/o una contiguità produttiva fra tali soggetti in quanto in tali casi i lavoratori ai fini della loro sicurezza, devono essere opportunamente coordinati. Tali misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti terzi (es. utenti, visitatori);

SUBAPPALTO: E' un contratto fra Appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il Committente. L'Appaltatore non può cedere in subappalto l'esecuzione di opere se non previa autorizzazione del Committente (art.1656 c.c.);

SUBAPPALTATORE: E' il soggetto che si obbliga nei confronti dell'Appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

5. Figure di riferimento del committente

A.Se. Spoleto SpA		
Via dei Filosofi, 59 - 06049 Spoleto (PG)		
Tel 0743 225248 - Fax 0743 202977 - info@asespoleto.it		
INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	NUMERO DI TELEFONO
Datore di Lavoro (DL)	Roberto Loretoni	+39 0743 225248
R.S.P.P.	Fabio Maccarelli	+39 0742-677328
Medico Competente	Democratico Griselli	+39 0743 225248
RLS	Marco Solazzi	+39 0743 225248

6. Descrizione dell'attività oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto l'affidamento delle attività di manutenzione del verde pubblico della città di Spoleto.

7. Elenco dei siti in cui verrà effettuata l'attività in appalto

Le attività saranno svolte negli spazi verdi della città di Spoleto (giardini, aiuole, viale alberati, ecc...).

8. Rischi potenziali esistenti nelle aree di lavoro

Tutte le attività saranno svolte negli spazi verdi della città di Spoleto, quindi i profili di rischio presenti sono legati alla viabilità e alla possibile concomitanza di attività di manutenzione quali:

- riparazione di impianti di illuminazione - opere murarie - ripristino di pavimentazioni, cordoli, pozzetti - sostituzione di recinzioni
- manutenzione di fontane e fontanelle
- installazioni di nuovi arredi o giochi - nuove piantumazioni


TIPOLOGIA DI RISCHIO – VIABILITÀ
Investimento
Urti e collisioni
TIPOLOGIA DI RISCHIO – ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DI ALTRE DITTE APPALTATTRICI
Inciampo, caduta, scivolamento
Caduta di materiale dall'alto
Urto e collisioni degli utenti stradali con mezzi meccanici di lavorazione
Urti e collisioni con macchine e apparecchiature elettriche
Rischio incendio
Rischio elettrico
Rumore
Chimico

9. Rischi introdotti dall'appaltatore

Sulla base di quanto si è potuto rilevare in questa fase preliminare, la ditta vincitrice dell'appalto introdurrà i seguenti rischi connessi con lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto:

- Inciampo, caduta, scivolamento
- Proiezione di materiali
- Urti e collisioni degli utenti stradali con mezzi meccanici di lavorazione
- Urti e collisioni con macchine e apparecchiature elettriche
- Incendio
- Elettrico
- Rumore
- Chimico

10. Procedura di valutazione dei rischi interferenti



11. Criteri di valutazione dei rischi interferenti

D.U.V.R.I.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	
GRADI DI RISCHIO		
Rischio Basso Le procedure adottate contengono il rischio	Rischio Medio Il rischio coinvolge le persone terze	Rischio Alto Il rischio coinvolge l'intera struttura
B	M	A

12. Individuazione e valutazione dei rischi interferenti e misure di prevenzione e protezione atte a eliminare o ridurre tali rischi

Tipologia del rischio	Gradi di rischio	Aree interessate	Misure di prevenzione e protezione- <u>Committente/Altre ditte appaltatrici</u>	Misure di prevenzione e protezione – Ditta appaltatrice
Investimento (viabilità)	B	Aree di lavoro interessate dalle attività appaltate	-	Segnalazione del cantiere mobile stradale
Urti e collisioni (viabilità)	B		-	
Inciampo, caduta, scivolamento	B		<u>Altre ditte appaltatrici</u> Evitare di posizionare materiali/attrezzature nelle aree di transito	Evitare di posizionare materiali nelle aree di transito
			Non superare le aree segnalate nelle zone di lavoro delle altre ditte appaltatrici	Non superare le aree segnalate nelle zone di lavoro delle altre ditte appaltatrici
Caduta di materiali dall'alto	B		Segnalare le proprie aree di lavoro	Segnalare le proprie aree di lavoro
			<u>Altre ditte appaltatrici</u> Delimitare e segnalare le aree di lavoro	Non superare le aree delimitate nelle zone di lavoro delle altre ditte appaltatrici
Urto e collisioni degli utenti stradali con mezzi meccanici di lavorazione	B		-	Segnalazione del cantiere mobile stradale
Urti e collisioni con macchine	B	<u>Altre ditte appaltatrici</u> Non superare le aree	Non superare le aree segnalate nelle zone di	

attrezzature portatili elettriche			<p>segnalate nelle zone di lavoro delle altre ditte appaltatrici</p> <p>Segnalare le proprie aree di lavoro</p> <p>Utilizzo di macchine e attrezzature portatili elettriche con requisiti minimi di sicurezza, correttamente sottoposte a periodica manutenzione</p>	<p>lavoro delle altre ditte appaltatrici</p> <p>Segnalare le proprie aree di lavoro</p> <p>Utilizzo di macchine e attrezzature portatili elettriche con requisiti minimi di sicurezza, correttamente sottoposte a periodica manutenzione</p>
Incendio	B		<p><u>Altre ditte appaltatrici</u> Uso e deposito corretto dei prodotti infiammabili</p> <p>Divieto di fumo e di utilizzo di fiamme libere</p>	<p>Uso e deposito corretto dei prodotti infiammabili</p> <p>Divieto di fumo e di utilizzo di fiamme libere</p>
Elettrico	B		<p><u>Altre ditte appaltatrici</u> Non superare le aree segnalate nelle zone di lavoro delle altre ditte appaltatrici</p> <p>Segnalare le proprie aree di lavoro</p> <p>Utilizzo di macchine e attrezzature portatili elettriche con requisiti minimi di sicurezza, correttamente sottoposte a periodica manutenzione</p>	<p>Non superare le aree segnalate nelle zone di lavoro delle altre ditte appaltatrici</p> <p>Segnalare le proprie aree di lavoro</p> <p>Utilizzo di macchine e attrezzature portatili elettriche con requisiti minimi di sicurezza, correttamente sottoposte a periodica manutenzione</p>
Rumore	B		<p><u>Altre ditte appaltatrici</u> Non superare le aree segnalate nelle zone di lavoro delle altre ditte appaltatrici</p> <p>Segnalare le proprie aree di lavoro</p> <p>Utilizzo di macchine e attrezzature portatili elettriche con requisiti minimi di sicurezza, correttamente sottoposte a periodica manutenzione</p>	<p>Non superare le aree segnalate nelle zone di lavoro delle altre ditte appaltatrici</p> <p>Segnalare le proprie aree di lavoro</p> <p>Utilizzo di macchine e attrezzature portatili elettriche con requisiti minimi di sicurezza, correttamente sottoposte a periodica manutenzione</p>
Chimico	B		<p><u>Altre ditte appaltatrici</u> Rispetto delle condizioni di uso e di stoccaggio indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti</p>	<p>Rispetto delle condizioni di uso e di stoccaggio indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati</p>

		chimici utilizzati	
--	--	--------------------	--

13. Oneri relativi alla sicurezza

Ogni concorrente in fase di gara dovrà prendere visione del presente documento e valutare preventivamente tutti i rischi per la sicurezza legati alle attività oggetto dell'appalto ai sensi degli articoli 26-28 del D.Lgs 81/2008.

L'aggiudicatario dovrà presentare un Piano di Sicurezza contenente la valutazione dei rischi legati alle attività oggetto dell'appalto con le relative misure di prevenzione e protezione che intende adottare ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs 81/2008 entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione del contratto.

In relazione alle informazioni desumibili dal Capitolato di gara, le attività in appalto generano dei rischi di interferenze; pertanto, per tali lavorazioni, debbono essere valutati gli oneri relativi alla sicurezza.

Le misure finalizzate ad eliminare o ridurre le interferenze nell'ambito delle lavorazioni sopra elencate, consistono principalmente nel coordinamento per l'accesso alle zone di lavoro, nonché nella collocazione di idonea segnaletica.

In sintesi, i costi stimati, finalizzati ad eliminare le interferenze sono i seguenti:

Oggetto di intervento	Azioni	Costi singoli
Riunione di coordinamento	Illustrazioni delle altre attività appaltate che potrebbero generare interferenze. Potenzialmente delle	 100,00 € a incontro
Segnaletica	Cartello di divieto ingresso per interdire l'accesso alle aree	 10,00 € n°1 Segnale 10,00 €

14. Tabella riassuntiva costi €/anno

Oggetto di intervento	Costo €/anno
Riunione di coordinamento	100,00 €
Segnaletica	10,00 €
Totale costi	110,00 €

I suddetti costi debbono essere indicati nel capitolato di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

15. Revisione del DUVRI e verifica delle misure di prevenzione e protezione

Il presente DUVRI sarà revisionato, ove necessario, in seguito all'aggiudicazione dell'appalto, a cura del Committente e della Ditta Aggiudicataria ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e smi.

16. Gestione della documentazione

Elenco della documentazione e delle informazioni da richiedere all'appaltatore

Ditta Appaltatrice: _____

con sede legale in _____ via _____ n. _____

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____ n. _____

Partita IVA. N. _____

C.F. _____

Posizione assicurativa INAIL di _____ n. _____

Posizione previdenziale INPS di _____ n. _____

Copia del Piano di Sicurezza redatto dall'aggiudicatario contenente le informazioni, legate all'organizzazione della sicurezza e relative ai rischi che il contratto determina, per i dipendenti della ditta.

Informazioni in merito all'organizzazione della sicurezza interna della ditta appaltatrice:

- Nominativo del Datore di Lavoro _____
- Nominativo del Responsabile del S.P.P. _____ n. tel. _____
- Elenco dei mezzi ed attrezzature che verranno impiegati/e nello svolgimento dei lavori con indicazione di quelli/e in proprietà e non.
- Elenco delle sostanze chimiche
- Elenco delle attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia di lavori da eseguire e Dispositivi di protezione individuale da utilizzare.
- Requisiti tecnico-professionali
- Informazioni relative al possesso di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
- Nominativi dei dipendenti che saranno impiegati nell'esecuzione del contratto riconoscibili, quali dipendenti della ditta appaltatrice, tramite apposito cartellino di riconoscimento.
- Nominativi del personale formato antincendio e primo soccorso
- Dichiarazione dell'Appaltatore circa l'avvenuta formazione ed informazione in materia di sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti.

17. Gestione emergenze

Numeri esterni di soccorso

SOCCORSO SANITARIO	118
VIGILI DEL FUOCO	115
POLIZIA	113
CARABINIERI	112
POLIZIA MUNICIPALE	0743/49603

Numeri esterni impianti

ENEL ENERGIA ELETTRICA – Servizio guasti	803 500
--	---------



118 - Soccorso Sanitario

" Pronto chiamo dal è richiesto il vostro intervento per un incidente.

Il mio nominativo è _____ il mio numero di telefono è

Si tratta di _____ (*caduta, puntura, malore, ecc.*)



115 Vigili del Fuoco

" Pronto chiamo dal , è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio.

Il mio nominativo è _____ il mio numero di telefono è

18. Norme di comportamento a validità generale

- L'accesso al personale delle ditte appaltatrici nei luoghi interessati dalle attività appaltate, è regolato con un cartellino di riconoscimento.
- E' richiesto che il personale delle ditte appaltatrici sia dotato di indumenti da lavoro idonei con le attività svolte mantenuti in condizioni di usura e pulizia accettabili e devono riportare l'indicazione della ditta di appartenenza.
- Le ditte appaltatrici devono ottemperare agli obblighi di formazione ed informazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dei loro responsabili, dei loro preposti e degli operatori.
- Le attività appaltate devono essere svolte in piena autonomia organizzativa, di personale e di mezzi con assoluto divieto di utilizzo delle attrezzature di proprietà differente, salvo specifica autorizzazione scritta.
- Tutte le attrezzature di lavoro introdotte e utilizzate dalle ditte appaltatrici devono essere rispondenti alle norme di sicurezza nonché il rispetto delle direttive CE
- Le eventuali inadempienze delle norme di sicurezza e comportamentali riscontrate, potranno portare a termine di contratto all'allontanamento del personale interessato o determinare la risoluzione del contratto di appalto.
- In caso di incidenti e/o infortuni accaduti durante le attività appaltate deve essere tempestivamente informato il Datore di Lavoro di A.Se. Spoleto SpA.